



COMUNE DI BIVONA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del 30/12/2019

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20, D. Lgs. 19.08.2016 N.175, come modificato dal Decreto L.vo 16 Giugno 2017, n.100- Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove questo giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23/12/2019 prot. N. 6095 si è riunito il consiglio comunale in seduta ordinaria di I^ convocazione. Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 1 come segue:

N. O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BRUNO GASPARE	X	
2	CINA' DOMENICA	X	
3	PERCONTI ANGELA	X	
4	BATTAGLIA NINA		X
5	CHILLURA SALVATORE	X	
6	DI GUIDA MARIA ROSA	X	
7	MORTELLARO GIUSEPPE	X	
8	CUTRO' SALVATORE	X	
9	MARRONE SALVATORE	X	
10	CALAFIORE CAROLA MARIA	X	

N. O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
11	CHIARAMONTE ANTONIO	X	
12			

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro**

Nomina scrutatori i Sigg. Cinà, Mortellaro, Chiaramonte.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Rag. Gaspare Bruno

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono presenti il Sindaco e l'Assessore Spadaro.

VERBALE DI ADUNANZA

Il Presidente invita il Dr. Montemaggiore ad illustrare la proposta all'o.d.g. avente ad oggetto: "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20, D. Lgs. 19.08.2016 N.175, come modificato dal Decreto L.vo 16 Giugno 2017, n.100. Anno 2019".

Il Dr. Montemaggiore illustra la proposta dando atto che si tratta di un adempimento obbligatorio ex lege.

Su richiesta di chiarimento del Consigliere Marrone il Segretario comunale rileva che nella razionalizzazione delle società partecipate, a decorrere dall'anno 2019, non si includono i GAL per disposizione della legge di bilancio 2019, come rilevato anche dal revisore dei conti.

Pertanto si procede alla rettifica della proposta di deliberazione escludendo il GAL Sicani.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, dato atto della presenza di n. 10 Consiglieri e dell'assenza di n. 1 Consigliere (Battaglia), mette ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20, D. Lgs. 19.08.2016 N.175, come modificato dal Decreto L.vo 16 Giugno 2017, n.100. Anno 2019", come sopra rettificata secondo le indicazioni del revisore dei conti e del segretario comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta come sopra rettificata;

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile resi dal Responsabile del Dipartimento Servizio Finanziario e il parere del Revisore Unico dei Conti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri assegnati n. 12;

Consiglieri in carica n. 11;

Presenti: 10

Assente: 1 (Battaglia)

Astenuti: 0

Voti Favorevoli: 10

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20, D. Lgs. 19.08.2016 N.175, come modificato dal Decreto L.vo 16 Giugno 2017, n.100. Anno 2019" come rettificata secondo le indicazioni del revisore dei conti e del segretario comunale.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività, come da proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 12;

Consiglieri in carica n. 11;

Presenti: 10

Assente: 1 (Battaglia)

Astenuti: 0

Voti Favorevoli: 10

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Anno 2019

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
 - f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) sono riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Bivona e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale n. 39 del 10/11/2015, successivamente aggiornato ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 mediante la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni;

VISTE le partecipazioni possedute dal Comune di Bivona nelle seguenti società:

1. SO.GE.I.R. s.p.a.
2. S.MA.P. s.p.a.
3. GAL Sicani – Agenzia per lo Sviluppo Della Sicilia Centro Occidentale – Società Cooperativa Consortile
4. SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.;
5. BIVONA AMBIENTE s.r.l..

CONSIDERATO che:

- la SO.GE.I.R. s.p.a. è in fase di liquidazione e che, comunque, la partecipazione alla compagine sociale della stessa costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- la partecipazione alla S.MA.P. s.p.a. rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto fornisce un servizio di interesse generale volto alla valorizzazione risorse naturali, ambientali, artigianali ed artistiche ed in quanto soggetto responsabile D.M. 320/2000 Ministero Tesoro, Bilancio e PE e soggetto gestore PIT, PIST, Distretto Turistico, distretto Energetico;
- la partecipazione alla Società Cooperativa Consortile GAL Sicani rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto strumento di partenariato per il ciclo di realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 e nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 6 del medesimo d.lgs. 175/2016;
- la partecipazione alla compagine sociale della SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L. costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;

- la partecipazione alla compagine sociale della BIVONA AMBIENTE s.r.l. costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;

DATO ATTO che:

- tutte le società attive e in liquidazione, in cui il Comune di Bivona detiene partecipazioni, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3 del T.U.S.P.;
- il rapporto tra costi derivanti dalle quote associative annuali a carico del Comune di Bivona ed i benefici economici e ritorni di interesse generale derivanti dalle partecipazioni societarie sopra richiamate è positivo;
- i fini perseguiti dalle società e consorzi sopra elencati non possono essere realizzati tramite gestione diretta da parte del Comune di Bivona a causa di espressa previsione normativa (S.M.A.P. s.p.a., BIVONA AMBIENTE s.r.l.) oppure perché pur perseguendo un interesse generale non costituiscono fini istituzionalmente e direttamente perseguibili dal Comune di Bivona in quanto investono un territorio di interesse sovra comunale (S.M.A.P. s.p.a.; GAL Sicani; SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.).

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che della verifica della rispondenza al T.U.S.P. delle partecipazioni detenute dal Comune di Bivona non sussistono casi di obbligo di alienazione ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. o di adozione delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del medesimo T.U.S.P.;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, stante la prossimità del termine prevista dalla richiamata normativa.

Bivona, 13 dicembre 2019

Il Sindaco
Mirko Cina





COMUNE DI BIVONA

(Provincia di Agrigento)

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Anno 2019.

Iniziativa della proposta:

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificata ed integrata con L.R. n. 30/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: **FAVOREVOLE**

Bivona, 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovan Battista Montemaggiore

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: **FAVOREVOLE**

Bivona, 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovan Battista Montemaggiore

Si attesta la copertura finanziaria delle spesa di € con imputazione sull'intervento del bilancio corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità, ai sensi del 5° comma dell'art. 55 della L.R. 08/06/1990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

COMUNE DI BIVONA	
PROVINCIA DI AGRIGENTO	
Prot. n.	6055
Data	19 DIC. 2019

-
- Al Responsabile del Settore Finanziario
 - Al Presidente del Consiglio Comunale
 - Ai Consiglieri Comunali
 - Al Sindaco
 - Al Segretario Comunale

Oggetto: Trasmissione verbale e parere proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Anno 2019".

In riscontro alla nota prot. n. 5985 del 16/12/2019 si trasmette la seguente documentazione:

- 1) Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Anno 2019;
- 2) Verbale n. 20 del 18/12/2019 relativamente alla succitata deliberazione consiliare.

Caccamo li 18 Dicembre 2019.

Distinti saluti

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Salvatore COMPARETTO



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

VERBALE N. 20 DEL 18/12/2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** il Revisore Unico dei Conti Dott. Salvatore Comparetto nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 dell'11/09/2018 procede con il seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Anno 2019;**
- 2) Varie ed eventuali.

CONSIDERATO:

quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

che con il decreto legislativo n. 100 del 16 Giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

CONSIDERATO CHE la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale n. 39 del 10/11/2015, successivamente aggiornato ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 mediante la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni;



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

CONSIDERATO CHE il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

ATTESO CHE la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art 20 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

RICORDATO CHE, anche se il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda, quali soggetti passivi, le società strettamente intese, quindi le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal comune in società, ai sensi dell'art 17, comma 4, D.L.90/14, sopra citato, la ricognizione è stata fatta anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati diversi dalle società, così come già fatto lo scorso anno in occasione della revisione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare sopra citata;

TENUTO CONTO CHE la Corte dei Conti con Deliberazione N. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 Dicembre 2018 ha emanato le Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;

VISTO l'art. 239 comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto Legislativo n. 165/2001;
- il regolamento di contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal dirigente dei settori interessati;

APPROVA

l'allegata relazione quale parere alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Anno 2019** che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro/raccoglitore.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Salvatore COMPARETTO



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO
**Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 19 Agosto
2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 - anno 2019**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

CONSIDERATO:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 Settembre 2016;
- che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 Giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 Giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO CHE per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

CONSIDERATO CHE la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 26 c. 11 il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: "1. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 Dicembre 2017";

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

- "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche riferino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML., il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";

CONSIDERATO CHE le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Bivona, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Bivona anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie

CONSIDERATO CHE la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 Dicembre 2014 n. 190, con Determinazione Sindacale n. 39 del 10/11/2015, successivamente aggiornato ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 mediante la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni;

CONSIDERATO CHE il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, oltre che di quello adottato con Determinazione Sindacale n. 39 del 10/11/2015, successivamente aggiornato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P. con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017;

DATO ATTO CHE il Comune di Bivona è titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

ENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
S.M.A.P. S.P.A	9,86%
GAL SICANI - AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA CENTRO OCCIDENTALE - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE;	2,50%
SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST	4,80%



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

A.R.L.	
BIVONA AMBIENTE s.r.l	100%
SO.GE.I.R. AG1 S.P.A.	2,98%

ATTESO come il TUSP, si applica sotto il profilo oggettivo alle partecipazioni possedute dai Comuni rientranti nella forma della società, di cui ai titoli V e VI del capo I del libro V del cc, ed in particolare nella forma di società consortili, per azioni o responsabilità limitata, restano escluse le partecipazioni ad enti associativi diversi dalle società, alle quali si applicano specifiche normative, in tal senso resta esclusa la partecipazione al GAL SICANI - Agenzia per lo Sviluppo Della Sicilia Centro Occidentale - Società Cooperativa Consortile come confermato anche da recenti pronunce della Corte dei Conti Sezione Regionale Piemonte 5/16 e Corte dei Conti Sicilia 61/2016;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del citato art. 20 del decreto n. 175/2016, questo comune non ha partecipazioni da alienare, poiché si tratta di partecipazioni obbligatorie per legge in società che gestiscono servizi pubblici locali alcune delle quali in liquidazione e per altro si tratta di partecipazioni minoritarie in società per le quali in comune non detiene il controllo;

RITENUTO, altresì, come anche per ciò che attiene alle azioni di razionalizzazione, trattandosi di società obbligatorie e nelle quali il comune detiene partecipazioni minoritarie e non ha il controllo, è possibile solo adottare degli atti di indirizzo al fine del contenimento della spesa da inviare alle società partecipate;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune di Bivona non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.

ATTESO CHE la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art 20 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

RICORDATO CHE, anche se il D.Lgs. n. 175/16 riguarda, quali soggetti passivi, le società strettamente intese, quindi le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal comune in società, ai sensi dell'art 17 c 4 D.L.90/14, sopra citato, la ricognizione è stata fatta anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati diversi dalle società, così come già fatto lo scorso anno in occasione della revisione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare sopra citata;

STANTE CHE:

- la SO.GE.I.R. s.p.a. è in fase di liquidazione e che, comunque, la partecipazione alla compagine sociale della stessa costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- la partecipazione alla S.M.A.P. s.p.a. rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2 lett. a), del D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 in quanto fornisce un servizio di interesse generale volto alla valorizzazione



COMUNE DI BIVONA

Provincia di Agrigento
Piazza Ducale n. 1 - 92010 Bivona

risorse naturali, ambientali, artigianali ed artistiche ed in quanto soggetto responsabile D.M. 320/2000 Ministero Tesoro, Bilancio e PE e soggetto gestore PIT, PIST, Distretto Turistico, distretto Energetico;

la partecipazione alla compagine sociale della SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L. costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;

la partecipazione alla compagine sociale della BIVONA AMBIENTE SRL costituisce obbligo di legge;

PRESO ATTO CHE a seguito della ricognizione effettuata, oggetto della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in parola, l'Ente da atto che, alla luce dei criteri di cui all'art 1, comma 611, della legge n. 190/2014 e artt. 4 e 20 del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016), le partecipazioni societarie detenute nella SO.GE.I.R. s.p.a. in liquidazione, SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A.R.L.; S.M.A.P. s.p.a. e BIVONA AMBIENTE SRL risultano necessarie a perseguire finalità istituzionali, non è pertanto necessario provvedere alla loro alienazione ai sensi dell'art. 24 del T.U.S:P o di adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P;

TENUTO CONTO CHE la Corte dei Conti con Deliberazione N. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 Dicembre 2018 ha emanato le Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;

VISTI:

- ♦ il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 21 del 21/04/2018;
- ♦ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Anno 2019";

INVITA L'ENTE A

- monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare il contenimento degli stessi;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- comunicare l'esito della ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Salvatore COMPARETTO

19/12/2019

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?v=v4r2b26.20191205_0900&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1968&body=1.3

Da "salvatorecomparetto" <salvatorecomparetto@pec.it>

A "ragioneria bivona" <bivona.ragioneria@pec.it>

Data mercoledì 18 dicembre 2019 - 22:01

Trasmissione parere proposta di deliberazione consiliare partecipazioni societarie.

Si trasmette, in allegato, la seguente documentazione:

- nota di trasmissione parere;
- parere proposta di deliberazione consiliare "Razionalizzazione partecipazioni societarie Anno 2019";
- verbale n. 20 del 18/12/2019.

Distinti saluti.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Salvatore Comparetto

Allegato(i)

Nota trasmissione.pdf (255 Kb)

Verbale + Parere.pdf (2853 Kb)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Rag. Gaspare Bruno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Mrs. Domenica Cinà

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n° _____ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

- a) Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991 n. 44.
- b) Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991, n. 44.

Bivona,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro